



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 191 del 25 NOV. 2010

IL SINDACO

premessò:

- Che con relazione di servizio del Comando Polizia Municipale di Capaccio, prot. n. 33704 del 21 agosto 2009, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato congiuntamente a personale dell'ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio, veniva evidenziata una situazione di pericolo igienico sanitario causato dalla presenza di cumuli di materiali classificati ai sensi dell'art. 184 comma 3 - lett. b) del citato D. Lgvo n. 152/06 come rifiuti speciali, nonché da materiali classificati ai sensi dell'art. 184 comma 2 - lett. a) del citato D. Lgvo n. 152/06 come rifiuti urbani, in località Capaccio Scalo, all'interno e nel piazzale adiacente all'edificio ubicato in Piazza Carlo Santini, già adibito a Cinema, Teatro, Sala Conferenze ed attività commerciale (bar), ubicato su un'area individuata in catasto al foglio 12 - particella n. 491.

- Che con l'Ordinanza Sindacale n. 180 del 11/09/2009 e successivamente con l'Ordinanza Sindacale n. 193 del 09/10/2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 comma 3) del D.Lgvo 03 aprile 2006 n. 152, si ordinava al Sig. ACANFORA Giuseppe nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, e al Sig. PAGANO Giuseppe nato a Boscoreale (NA) il 27/11/1955, residente in Stio (SA) alla Contrada Zerrilli, e domiciliato in Capaccio alla Via Ugo Foscolo 12, ad eseguire a proprie cure e spese a tutti gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, mediante la rimozione, l'avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti classificati all'art. 184 comma 3 - lett. b) del citato D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti speciali, nonché dei materiali classificati dall'art. 184 comma 2 - lett. a) come rifiuti urbani, presenti nel piazzale esterno e all'interno della struttura summenzionata.

- Che, in data 12/11/2009 i signori sopra generalizzati comunicavano al Comune di Capaccio l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

- Che successivamente, a seguito di continue segnalazioni pervenute alla centrale operativa, circa la possibile presenza di cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno all'interno della struttura citata, personale in forza alla Polizia Locale di Capaccio in data 08/10/2010 ha effettuato un'ennesimo sopralluogo di accertamento.

- Che le risultanze delle indagini svolte, di cui al verbale di sopralluogo prot. n. 43511 del 14/10/2010, hanno portato ad evidenziare che, la struttura in argomento ubicata nel centro urbano di Capaccio Scalo, nei pressi di alcune attività commerciali, della sede comunale e dell'A.S.L. Salerno, Distretto Sanitario Capaccio - Roccadaspide, si presenta in evidente stato di abbandono ed assoluto degrado, riscontrando che, parte della rete di recinzione collocata a delimitazione e sicurezza del fabbricato era stata manomessa da ignoti ed il cancello di accesso a due ante posto in prossimità dell'area adibita a parcheggio, prospiciente Viale della Repubblica era divelto, creando libero accesso a chiunque ai locali interni all'edificio stesso.

- Che dalla verifica effettuata si è rilevato che l'area perimetrale esterna del fabbricato, risulta invasa da erbacce e sterpaglie spontanee, e gli ambienti interni, risultano interessati da cumuli di materiali classificati all'art. 184 comma 2 - lett. a) del D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti urbani quali: buste di

plastica, carte, cartoni, cumuli di macerie e stracci, materiale ingombrante di dimensioni varie, nonché è stata constatata la presenza di escrementi umani.

- Vista la relazione di sopralluogo igienico sanitario prot. n. 922/10 Reg.UOPC-TdP del 19/10/2010 dell'ASL Salerno U.O.P.C., Distretto Sanitario di Capaccio-Rocccadaspide.

- Visto il D. Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- Considerato che l'art. 192 del suddetto Decreto prevede:

· Che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

· Che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

· Che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

- Accertato che gli autori della violazione, risultano essere il **Sig. ACANFORA Giuseppe** nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, in qualità di proprietario dell'immobile, nonché Presidente della Società "Miryam S.r.l.", e il **Sig. PAGANO Giuseppe** nato a Boscoreale (NA) il 27/11/1955, residente in Stio (SA) alla Contrada Zerrilli, e domiciliato in Capaccio alla Via Ugo Foscolo 12, in qualità di amministratore della Società "Miryam S.r.l."

- Richiamato il verbale di sopralluogo, prot. n. 43511 del 14/10/2010 del Comando Polizia Municipale di Capaccio, e la relazione di sopralluogo igienico sanitario prot. n. 922/10 Reg.UOPC-TdP del 19/10/2010 dell'ASL Salerno U.O.P.C., Distretto Sanitario di Capaccio-Rocccadaspide.

- Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario, oltre che rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo;

- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

- Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 nr. 152 (Codice dell'Ambiente);

- Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000;

- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.

- Visto il vigente Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgs 152/99, così come modificato dal D.Lgs 258/00;

ORDINA

- Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 192 comma 1)-2) e 3) del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 e fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana, ai signori

- Sig. ACANFORA Giuseppe nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, in qualità di proprietario dell'immobile, nonché Presidente della Società "Miryam S.r.l."
 - Sig. PAGANO Giuseppe nato a Boscoreale (NA) il 27/11/1955, residente in Stio (SA) alla Contrada Zerrilli, e domiciliato in Capaccio alla Via Ugo Foscolo 12, in qualità di amministratore della Società "Miryam S.r.l."
1. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, dei cumuli di materiali classificati dall'art. 184 comma 2 - lett. a) del citato D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti urbani quali: buste di plastica, carte, cartoni, cumuli di macerie e stracci, materiale ingombrante di dimensioni varie, presenti all'interno e nel piazzale esterno adiacente l'edificio ubicato in Piazza Carlo Santini, già adibito a Cinema, Teatro, Sala Conferenze ed attività commerciale (bar), ubicato sull'area individuata in catasto al foglio 12 - particella n. 491,
 2. Di provvedere a proprie spese e cura, ad effettuare tramite ditta specializzata nel settore, i necessari interventi di derattizzazione e disinfestazione di tutte le aree interessate dalla presenza di rifiuti.
 3. Di provvedere, inoltre previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati ed occorrenti, all'esecuzione dei lavori per una idonea recinzione dell'area succitata, ad evitare che la stessa diventi ricovero di animali vaganti e ricettacolo di immondizia da parte di estranei.
 4. Di comunicare al Comune di Capaccio - Comando Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D. Lgvo 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.255 comma 3 del D. Lgvo nr. 152/2006;

- Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. ACANFORA Giuseppe nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, in qualità di proprietario dell'immobile, nonché Presidente della Società "Miryam S.r.l."
2. Al Sig. PAGANO Giuseppe nato a Boscoreale (NA) il 27/11/1955, residente in Stio (SA) alla Contrada Zerrilli, e domiciliato in Capaccio alla Via Ugo Foscolo 12, in qualità di amministratore della Società "Miryam S.r.l."
3. All'ASL Salerno U.O.P.C. Distretto Sanitario di Capaccio Scalo.
4. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
5. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
6. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
7. Al Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio - Sportello Unico del Comune di Capaccio, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Che sia inviato:

1. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

25 NOV. 2010

Dalla Residenza Municipale _____

